

201

Rep. 7/2010
del 20.4.2010

VERBALE DI ACCORDO

Verifica imponibile fiscale del contributo Cassa Edile

Tra il Collegio Costruttori ANCE Alessandria rappresentato dal Presidente pro-tempore Osenga Geom.Franco;

L'Associazione Libera Artigiani della Provincia di Alessandria - CONFARTIGIANATO - rappresentata dal Presidente pro-tempore Comm.Valerio Bellerio;

L'Unione Provinciale Artigiani della Provincia di Alessandria - C.N.A. - rappresentata dal Presidente pro-tempore Giorgio Bragato;

e

La FeNEAL/UIL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Soressi Roberto;

La FILCA/CISL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Simeone Silio;

La FILLEA/CGIL rappresentata dal Segretario Generale Sig. Cogliandro Massimo;

Visti

- Il disposto dell'art. 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.e.i. in ordine alla determinazione del reddito di lavoro dipendente;
- Le precisazioni fornite dalle circolari del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997, punto 2 e n. 55/E del 4 marzo 1999, punto 3, in ordine alla quota del contributo contrattuale versato alla Cassa Edile da sottoporre a ritenuta fiscale;

Ritenuto

di procedere alla necessaria verifica del dato suindicato alla luce dei dati effettivi scaturiti dalla gestione della Cassa Edile per l'esercizio 2008/2009,

si constata e si determina quanto segue:


- La massa salariale complessivamente denunciata alla Cassa Edile per la riscossione del contributo contrattuale corrisponde a € 77.482.101,00;
- La Cassa Edile ha fornito agli operai iscritti prestazioni di tipo assistenziale non sanitarie (assegni di studio € 167.790,00 borse di studio € 12.900,00 assegni funerari € 8.000,00, assicurazioni extraprofessionali € 146.290,00) pari a complessivi € 334.980,00;
- L'incidenza delle prestazioni non sanitarie sulla massa salariale ammonta pertanto allo 0,43%;
- L'incidenza dello 0,43% risulta inferiore al contributo dello 0,47% a carico dell'operaio già sottoposto a prelievo in busta paga dal datore di lavoro;

- Le Imprese non dovranno addebitare alcun importo retributivo convenzionale alla massa salariale dell'operaio in sede di conguaglio annuale per effetto dei benefici derivanti dalle assistenze non sanitarie ricevute contrattualmente dalla Cassa Edile;
- Le parti sottoscriventi il presente accordo sono disponibili a sostenere e tutelare le imprese per la corretta applicazione del presente accordo.


Alessandria, li 28 dicembre 2009

Letto, confermato, sottoscritto.


COLLEGIO COSTRUTTORI
ANCE ALESSANDRIA



ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI
CONFARTIGIANATO



UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI
CNA



FeNEAL/UIL



FILCA/CISL



FILLEA/CGIL

